

ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SULLE CONDIZIONI FITOSANITARIE E SUL CONTROLLO DELLE MALATTIE DEL BAGOLARO MONUMENTALE DI SAN GIMIGNANO

tra

- il Comune di San Gimignano, con sede in San Gimignano, P.za Duomo, n 2, codice fiscale e partita IVA 00102500527, legalmente rappresentato dall'Ing. Valentina Perrone, nata a Empoli (FI) il 21/12/1980, in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio;

e

- l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali - DAGRI, C.F./P.I. 01279680480, con sede in Firenze, Piazzale delle Cascine 18, legalmente rappresentata dal prof. Simone Orlandini, nato a Firenze il 24/02/1964, in qualità di Direttore;

premessi che:

a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

b) tali accordi di collaborazione sono fondati su una finalità di cooperazione e condivisione che si inquadra nella logica della sussidiarietà orizzontale, per il raggiungimento di obiettivi aventi rilevanza pubblica e, dunque, implicanti un esercizio di funzioni pubbliche;

c) l'adempimento di compiti in collaborazione tra Amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, è consentito a condizione che sia prevista una effettiva cooperazione tra gli enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;

d) il Comune di San Gimignano (da ora in poi: Comune) è interessato ad un approfondimento della conoscenza del proprio patrimonio botanico ed ambientale ai fini di una sua valorizzazione, ed in particolar modo ad una ricerca consistente nell'analisi delle condizioni fitosanitarie della pianta di bagolaro (*Celtis australis* L.) vegetante in Piazza del Bagolaro in San Gimignano, nella caratterizzazione delle entità fitopatogene ad essa associate nonché nella messa a punto di opportune strategie di lotta;

e) l'interesse di cui al precedente punto d) può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art.15 della Legge 241/90;

f) il Comune, avendo verificato la carenza, al proprio interno, di personale competente e disponibile per l'espletamento dell'attività di ricerca di cui al precedente punto d) intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche e delle strutture dell'Università di Firenze;

g) che presso l'Università di Firenze - Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali (da ora in poi: Università) esistono le competenze e le strutture necessarie allo svolgimento di ricerche nel settore suddetto;

h) l'Università si è dichiarata disponibile ad eseguire tali ricerche;

i) con Deliberazione G.C. n. _____ del .../.../..... la Giunta Comunale ha approvato il presente schema di Accordo;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Il Comune concorda con l'Università la realizzazione di una ricerca consistente nell'analisi delle condizioni fitosanitarie della pianta di bagolaro (*Celtis australis* L.) vegetante in Piazza del Bagolaro in San Gimignano, nella caratterizzazione delle entità fitopatogene ad essa associate nonché nella messa a punto di opportune strategie di lotta, tramite l'esecuzione del Protocollo d'Intervento di cui all'Allegato 1 come parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Tale ricerca ha già preso il via nell'anno 2021 con piena soddisfazione delle parti che di concerto hanno inteso replicarla nei medesimi termini e condizioni nell'anno 2022, con eccezione dell'ulteriore attività di cui al sottostante punto e):

L'Accordo contempla l'espletamento delle seguenti attività funzionali al conseguimento degli obiettivi della ricerca:

- da parte dell'Università:

- a) identificazione delle entità micro-organiche fitopatogene associate al bagolaro in deperimento;
- b) isolamento in loco di ceppi competenti di antagonisti microbici;
- c) esecuzione di trattamenti all'albero con agenti di biocontrollo;
- d) indicazioni di carattere fitoiatrico relative agli interventi di eliminazione dei carpofori degli agenti cariogeni presenti sulle porzioni epigee dell'albero;
- e) esecuzione di tentativi di propagazione clonale del bagolaro mediante talea (sistema propagativo che consente di ottenere una perfetta omogeneità genetica);
- f) stesura di una relazione scientifica finale in formato cartaceo e multimediale.

- da parte del Comune:

- a) rimborso delle spese afferenti alle attività progettuali;
- b) disponibilità del bene in oggetto a garanzia di una sua effettiva fruibilità (apertura, chiusura ecc.);
- c) fornitura della documentazione e di tutte le informazioni tecniche esistenti, nello specifico: planimetrie; schede tecniche; documenti storici; precedenti indagini anamnestiche (eventuali diagnosi già formulate da altri); interventi fitoiatrici e/o terapeutici già effettuati da altri (prodotti, epoche, dosi, tipo e modalità di trattamento), se presenti, funzionali all'effettuazione delle prestazioni oggetto dell'accordo da parte dell'Università.

ART. 3

Le parti indicano, quali responsabili ai fini della corretta esecuzione della gestione del presente Accordo, i seguenti responsabili scientifici/tecnici:

- per il Comune: Ing. Valentina Perrone, Dirigente del Settore LL.PP. e Servizi per il Territorio;
- per l'Università: Prof. Salvatore Moricca, responsabile scientifico dell'attività di ricerca in oggetto.

ART. 4

Le attività oggetto del presente Accordo dovranno svolgersi a partire dalla data di decorrenza dell'Accordo medesimo e concludersi entro il 31 dicembre 2022 tramite la consegna, da parte dell'Università al Comune, di una relazione scientifica finale, in formato cartaceo e multimediale, corredata da tutta la documentazione ad essi relativa.

ART. 5

L'Università potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori a soggetti specializzati o conferire incarichi a terzi nell'ambito del presente Accordo, così come potrà avvalersi, per esigenze specifiche, di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori sperimentali.

ART. 6

Gli strumenti informativi ed i risultati della ricerca in oggetto sono di proprietà condivisa fra entrambi gli Enti, i quali potranno utilizzarli senza limiti di tempo e di territorio, per scopi di ricerca e di didattica e per qualunque uso, compresa la pubblicazione dei dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del presente Accordo.

Nel fare riferimento ai risultati ottenuti nell'ambito del presente Accordo, il Comune avrà l'obbligo di citare l'Università e il nome dei responsabili scientifici universitari.

Il Comune potrà utilizzare il nome e il logo dell'Università durante lo svolgimento dell'attività anche per la diffusione di risultati parziali o ad attività già conclusa, purché ciò avvenga senza pregiudizio alcuno per l'immagine dell'Ateneo, che si riserva ogni forma di tutela.

ART. 7

Salvo espressa deroga scritta della controparte, le parti si impegnano a mantenere e a far mantenere al proprio personale dipendente nonché agli eventuali collaboratori interni o esterni il più scrupoloso segreto sui risultati della ricerca, sulle metodologie utilizzate nonché su eventuali dati trasmessi alla controparte, anche autonomamente rilevati ed elaborati nell'ambito del presente contratto.

Gli obblighi di cui sopra sopravvivranno al completamento del programma di ricerca ed alla conseguente estinzione del presente accordo. Essi cesseranno di essere efficaci quando le informazioni diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili alle parti e/o alle persone da esse impiegate nell'esecuzione del presente contratto e comunque decorsi 5 anni dalla cessazione di detto contratto.

ART. 8

L'onere finanziario per la realizzazione del presente Accordo, quale mero rimborso delle spese sostenute e di seguito preventivate e con esclusione di qualsiasi ulteriore importo a titolo di profitto, è a carico del Comune, che trasferirà all'Università la somma omnicomprensiva di € 11.000,00, da corrisondersi per il 50% (€ 5.500,00) alla stipula del presente atto e per il rimanente 50% (€ 5.500,00) entro 30 giorni dalla consegna della relazione finale mediante giroconto presso il conto n. 36739 della Contabilità Speciale intrattenuta presso la Banca d'Italia.

Le parti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 9

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi previsti dal presente Accordo, l'altra parte, senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, potrà di diritto risolvere o denunciare l'accordo medesimo previa diffida ad adempiere. In tali casi, sia la dichiarazione di risoluzione che la diffida ad adempiere dovranno essere comunicate all'altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 10

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi contestazione dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia e risoluzione del presente atto. Qualora non fosse possibile raggiungere tale conciliazione, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza del Foro di Siena.

ART. 11

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale contro gli infortuni e per responsabilità civile per danni a cose o persone occasionati durante lo svolgimento delle attività previste. Vicendevolmente verrà assicurata la costante osservanza dei regolamenti di sicurezza e controllo in vigore negli ambienti in cui verranno eseguite le attività in oggetto.

ART. 12

La presente convenzione viene redatta in unico originale, in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990. Essa è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine, alla quale provvede il Comune assolvendola in modo virtuale, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

San Gimignano, .../.../2022
Comune di San Gimignano

*F.to Ing. Valentina Perrone

Firenze, .../.../2022

Dipartimento di Scienze e
tecnologie

agrarie, alimentari, ambientali
e forestali

*F.to Prof. Simone Orlandini

(*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.